



COMUNE DI CASTELVETRANO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)

**FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
ART. 9 LEGGE 30/04/1999, N.120**

IL SINDACO

Visto l'art. 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede l'affissione di apposito manifesto per invitare chi lo desidera, a presentare domanda di inserimento nell'albo unico Comunale degli scrutatori di seggio elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 166 del 13/9/1999, avente per oggetto: "Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30/4/1999, n. 120";

Visto che, nel suddetto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il **30/11/2026** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- A) essere elettore del Comune;
- B) avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16/05/1960 n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30/03/0957, n. 361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'Ufficio Elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Gli elettori già iscritti nell'albo possono chiedere, entro il mese di novembre 2026, la cancellazione dall'albo, utilizzando i moduli disponibili presso l'ufficio elettorale;

Castelvetro, 01.10.2026

Il Sindaco
Avv. Giovanni Lentini



GIOVANNI
LENTINI
30.09.2026
10:52:07
GMT+02:00

*Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.